



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BENEVENTO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|---------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CAPOBIANCO | FRANCESCO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | RAFFONE | TOBIA GERARDO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GRASSO | PATRIZIA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 60/15
depositato il 22/01/2015

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0172014000 IVA-ALTRO 2010
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BENEVENTO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

DE FALCO ROBERTO
VIA F. PEPICELLI N. 31 82100 BENEVENTO BN

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 60/15

UDIENZA DEL

24/06/2015

ore 09:00

SENTENZA

N°

889/1/15

PRONUNCIATA IL:

24.6.2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21 OTT 2015

Segretario
[Signature]

[Signature]

Riscossi € 3,00 in
marche da bollo per diritti
di copia.

[Signature]

La causa a relazione del dr. Raffone è venuta in decisione alla pubblica udienza odierna.

Le parti hanno concluso con un sostanziale riferimento ai propri scritti difensivi.

Fatto

Alla società

dalla Concessionaria alla riscossione per la provincia di Benevento, soc. Equitalia Sud s.p.a., veniva notificata la cartella di pagamento indicata in epigrafe con la quale si richiedeva il pagamento di € 11.315,00 per Iva, oltre sanzioni ed interessi nella misura ivi indicata, somma iscritta a ruolo, ex art 36-bis d.P.R. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. 633/1972, quale minor credito iscritto determinato dall' Agenzia delle Entrate a seguito del controllo automatizzato Modello Unico società di capitali anno d'imposta 2010.

Avverso detta cartella proponeva reclamo/ricorso il legale rappresentante della società , sig.

rappresentato e difeso dal dr. Roberto De Falco, giusta mandato a margine dell'atto.

Il ricorrente eccepisce:

- illegittimità del ruolo per errata liquidazione da parte dell'Ufficio;

- violazione dell'art. 54 de d.P.R. 633/72;

- omessa notifica avviso bonario;

- violazione art. 6 statuto del contribuente;

- errato calcolo sanzioni ed interessi.

Conclude per l'annullamento della cartella, vinte le spese del giudizio.

Con le memorie di costituzione in giudizio, la Direzione provinciale di Benevento dell'Agenzia delle Entrate "respinge le inconferenti argomentazioni" avverse, ribadisce la correttezza formale e sostanziale del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso, vinte le spese.

Osserva il Collegio

In atti il ricorrente documenta che la dichiarazione IVA 2011 esponeva a favore della società un credito di € 18.621,00 e non un debito come afferma l'ufficio impositore.

E' palese, quindi, la sfasatura fra la richiesta dell'IVA a debito e i dati della dichiarazione annuale IVA.

Dagli atti di causa detta discrasia si presenta immotivata e può essere comprensibile solo ritenendo - come fa il ricorrente -, verosimile, nella considerazione che la contestazione verta non tanto sul credito al 31/12/2010 quanto sul credito risultante dalla dichiarazione per il 2009 compensato per € 9.631,00 in misura maggiore rispetto a quello dichiarato per € 5.845,00.

In merito l'Ufficio resistente si limita solo ad affermare che "per l'anno d'imposta 2009 risulta notificata cartella esattoriale per IVA a debito da 36bis per euro 32.760,00...".

Nulla documenta,

Il processo tributario si caratterizza sul piano istruttorio per la sua spiccata natura di processo sostanzialmente scritto e documentale. In detta specialità il legislatore ha privilegiato il criterio degli oneri della prova (così come costante, consolidata giurisprudenza e dottrina hanno ribadito), nel senso che ogni parte deve provare in giudizio i fatti che costituiscono il fondamento della pretesa vantata.

E' questa una scelta comune al processo civile.

Secondo autorevole dottrina la regola di giudizio basata sull'onere della prova attua una correlazione tra il diritto sostanziale ed il processo: pertanto "ove l'onere della prova non venga assolto il fatto non provato si considera giuridicamente non realizzato"

Vi è di più: la resistente direzione nulla dice, per confutare il denunciato attuale recupero, dalla ricorrente reputato "improprio".

Ancora una volta va fatto riferimento alle norme del rito: nel processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica, da un sistema di preclusioni e dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, siccome compatibili, - è applicabile il principio generale di non contestazione ex art. 115 c.p.c., come novellato dalla legge 19 aprile 2009 n. 69 ("Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i

fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita").

L'eccezione appare manifestamente fondata e assorbente.

La diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, è ammissibile, per insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (sentenze n.ro 14070 del 2011, 12762 del 2006, ordinanza n.ro 5318 del 2012) e "può evitare l'attività di rettifica, quando il dovuto sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo. Con tali modalità non possono, invece, risolversi questioni giuridiche o esaminarsi atti diversi dalla dichiarazione stessa (senza previamente contestare al contribuente il relativo accertamento con il prescritto avviso). Nella specie, la negazione della detrazione nell'anno in verifica di un credito dell'anno precedente, per il quale la dichiarazione era stata omessa, non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica verifiche e valutazioni giuridiche, dovendo ritenersi che il disconoscimento dei crediti e l'iscrizione della conseguente maggiore imposta dovevano, pertanto, avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica".

L'accoglimento del motivo del ricorso appena valutato, che ha carattere assorbente, esime dallo scrutinio degli altri.


Le spese della procedura vanno interamente compensate tra le parti nella considerazione che non tutti i motivi del ricorso sono condivisibili, ancorché singolarmente non criticati.

P.Q.M.

La commissione, definitivamente pronunciandosi, in accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato e compensa le spese.

Benevento li 24/06/2015

Il Relatore estensore



Il Presidente

